



Ecologia

Provvedimento dirigenziale



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 106/EC del 1/07/2013 pagina 1 di 7

Prot. n. *127760* \ 41 - 01 - 01 - 27

Arezzo, li - 2 LUG. 2013

Servizio: Ecologia

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – L.R.T. 10/2010
SE.AM. S.r.l.
Via Etruria, 12 - Località Trestina – Città di Castello (PG)
IMPIANTO UBICATO IN LOCALITÀ PANTANETO – MONTERCHI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTO N. 63/EC DEL 29.03.2012**



Allegati: NO ()

Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: EC/DS

Assessore competente: Andrea Cutini



Provvedimento dirigenziale



N° 106/EC del 1/07/2013 pagina 2 di 7



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTO l'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 87 dello Statuto della Provincia di Arezzo, approvato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 30.03.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale 2 agosto 2004, n. 549;

VISTI i Decreti del Presidente della Provincia di Arezzo n. 294 del 14 dicembre 2009 e n. 310 del 22 dicembre 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R, "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana in data 21 dicembre 1999, n. 385 – L.R. 25/1998, art. 9, comma 1 "Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi";

RICORDATO quanto stabilito con il proprio, precedente, Provvedimento dirigenziale n. 68/EC del 17 aprile 2008, con il quale si è provveduto a precisare la nozione di "quantità massima di rifiuti gestibile o trattabile nell'impianto";

VISTO il D.Lgs. 25/07/2005, n. 151, "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", e successive modifiche ed integrazioni;





Provvedimento dirigenziale



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 106/EC del 1/07/2013 pagina 3 di 7

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2010, n. 885 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n. 195 e DGR. 20.7.2009 n. 631";

RICHIAMATI integralmente i contenuti del proprio Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012, con il quale si è disposto il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale a SE.AM. S.r.l., con sede legale in Via Etruria, 12 - Località Trestina – Città di Castello (PG), quale Gestore dell'impianto ubicato nel Comune di Monterchi, Località Pantaneto, con riferimento alle attività, condotte nello stesso impianto, individuate attualmente ai punti: 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006";

VISTE le note, presentate da SE.AM. S.r.l., ns. prot. n. 22774 del 15.02.2013 e n. 42722 del 7.03.2013, con la quali si richiede, per l'impianto ubicato in Località Pantaneto, in Comune di Monterchi:

- di precisare che la prescrizione n. 3 del Paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico al Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012: *"è consentita la sosta, sul piazzale esterno, dei mezzi di carichi con i rifiuti in uscita dall'impianto di stoccaggio, in attesa di partenza, escludendo, comunque, in tale area, qualunque operazione di stoccaggio rifiuti"* sia da riferirsi anche agli scarrabili contenenti rifiuti in uscita dall'impianto, in attesa dei mezzi adibiti al carico, e agli scarrabili contenenti rifiuti in ingresso, in attesa di essere scaricati nelle aree dell'impianto dedicate alle diverse operazioni, come indicato nel Piano di Controllo – Gestione piazzale esterno - allegato al Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012;
- l'autorizzazione allo svolgimento dell'operazione R12, sia per i rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, non potendo più ricondursi alla operazione R13 a seguito dell'aggiornamento normativo del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di modifica della prescrizione n. 3 del Paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico al Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012;

CONSIDERATA la precedente definizione di recupero, di cui all'art. 183 del D.Lgs. del D.Lgs. 152/2006: *"le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto"*;

CONSIDERATA l'attuale definizione di recupero di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006: *"qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco*





Provvedimento dirigenziale



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 106/EC del 1/07/2013 pagina 4 di 7



non esaustivo di operazioni di recupero”, e la attuale descrizione delle operazioni di recupero di cui all’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, in modo particolare la nota n. 7 relativa alla descrizione dell’operazione R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: “7 In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”;

RITENUTO, per le disposizioni di cui sopra, di poter accogliere la richiesta di autorizzazione allo svolgimento anche dell’operazione R12, in quanto le operazioni preliminari precedenti al recupero, descritte nella documentazione presentata ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale: selezione, cernita, raggruppamento, riconfezionamento ed adeguamento volumetrico, non sono più ricomprese nell’operazione R13;

VISTO l’art. 29-sexies, del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che l’art. 29-septies, del D.Lgs. 152/2006, prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell’inquinamento, che l’autorità competente possa prescrivere l’adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

DISPONE

1. **DI SOSTITUIRE** la prescrizione n. 3 del Paragrafo 4 dell’Allegato Tecnico al Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012 con la seguente prescrizione:

3. è consentita la sosta, sul piazzale esterno, dei mezzi e degli scarrabili carichi di rifiuti, in ingresso all’impianto in attesa di scarico, ed in uscita dall’impianto in attesa di partenza, escludendo, comunque, in tale area, qualunque operazione di stoccaggio rifiuti;

2. **DI AUTORIZZARE** SE.AM. S.r.l., a svolgere l’operazione R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, sia su rifiuti pericolosi che su rifiuti non pericolosi, nell’impianto ubicato nel Comune di Monterchi, Località Pantaneto; l’operazione R12 dovrà essere limitata ad effettuare le seguenti attività: selezione, cernita, raggruppamento, riconfezionamento ed adeguamento volumetrico dei rifiuti;

3. **DI SOSTITUIRE** la Tabella B dell’Allegato Tecnico al Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012 con la presente Tabella B:





Provvedimento dirigenziale



N° 106/EC del 1/07/2013 pagina 5 di 7



TAB. B – Tipologie, quantitativi di rifiuto ed attività di smaltimento e recupero autorizzati

Tipologia di rifiuto	Classificazione	Quantitativi movimentati t/anno	Quantitativi massimi in stoccaggio t	Operazione prevista
Tutti i codici CER con le sole esclusioni di: 16 01 06 16 05 09	Non pericoloso	Max 12.500. A tale quantitativo vanno sottratte le t/anno di rifiuti pericolosi	300	R12 – R13 – R5 – R4 – D9 – D13 – D14 – D15
Tutti i codici CER con le sole esclusioni di: 16 01 04 16 05 08	Pericoloso	Max 6.500	300	R12 – R13 – D9 – D13 – D14 – D15
TOTALE		12.500	600 di cui max 110 t di rifiuti liquidi	

4. **DI SOSTITUIRE** le prescrizioni n. 9 e n. 10 di cui al punto 4 – **Gestione rifiuti - Quantitativi e tipologie autorizzati** dell'Allegato Tecnico al Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012 con le seguenti prescrizioni:

9. sono consentite le operazioni di riconfezionamento, adeguamento volumetrico, trasferimento in contenitori di capacità superiore;

10. la miscelazione, descritta nelle operazioni D9 e D13, dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali è autorizzata a condizione che:

- sia effettuata secondo le modalità descritte nella documentazione presentata da SE.AM S.r.l. al fine del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- sia effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione, presentata da SE.AM S.r.l., con note ns. prot. n. 22774 del 15.02.2013 e n. 42722 del 7.03.2013;
- siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. 152/2006;

5. **DI SPECIFICARE** che non viene variato quanto altro stabilito dal Provvedimento dirigenziale n. 63/EC del 29.03.2012;

6. **DI PRECISARE** che il Gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 152/2006, nonché le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, come stabilito dall'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. A seguito di tali comunicazioni la Provincia procederà secondo quanto previsto all'art. 29-nonies, del D.Lgs. 152/2006;

7. **DI STABILIRE** che l'impianto dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché le prescrizioni e puntualizzazioni contenute nel presente atto. Alcune delle prescrizioni contenute nel presente atto possono includere





Ecologia

Provvedimento dirigenziale



PROVINCIA
DI AREZZO

N° 106/EC del 1/07/2013 pagina 6 di 7



indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati prodotti e ne ribadiscono, pertanto, il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni;

8. **DI STABILIRE** che l'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza od incolumità degli addetti;

9. **DI PRECISARE** che potrà essere disposto il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite nell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;

10. **DI PRECISARE**, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della L. 241/1990 che:

- l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento amministrativo è il Servizio Ecologia della Provincia di Arezzo, con sede in Via Spallanzani n. 23 – Arezzo;
- è stata assegnata al Dott. Patrizio Lucci la responsabilità del procedimento di cui all'oggetto;
- copia del presente atto e degli atti relativi al procedimento restano disponibili in visione presso il Servizio Ecologia di cui sopra;

11. **DI PRECISARE** che, come previsto dall'art. 29-decies, commi 1, 2 e 8, del D.Lgs. 152/2006, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti al Gestore, secondo le modalità e le frequenze stabilite dalla presente autorizzazione, come pure i risultati dei controlli programmati delle emissioni richiesti dalle condizioni della presente autorizzazione, o, comunque, in possesso della Provincia, vengono messi a disposizione del pubblico per mezzo del Servizio Ecologia nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2005;

12. **DI PRECISARE**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto gli interessati possono presentare ricorso gerarchico al Segretario Generale della Provincia di Arezzo, entro 30 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento.

Il presente Provvedimento sarà trasmesso a:

- SE.AM. S.r.l.;
- Comune di Monterchi;
- Dipartimento A.R.P.A.T. di Arezzo;
- Dipartimento della Prevenzione Azienda U.S.L. n. 8;
- Regione Toscana – Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico;





- Sezione regionale del Catasto Rifiuti;
- Sezione Nazionale Catasto Rifiuti, tramite il Catasto telematico;
- Sezione regionale della Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Arezzo.

Il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale per 15 giorni consecutivi.

Stante l'urgenza, il presente Provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Sono fatte salve prescrizioni, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti ed organismi.

PA/PS/PL

IL DIRIGENTE
Dott. Patrizio Lucci